



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del C.C.
Al Collegio dei Revisori
Al Sig. Avvocato Capo

Prot. n. 911060 del 18.01.2018

Oggetto: Patologico fenomeno dei Debiti fuori bilancio – rilievi della Sezione del Controllo della Corte dei Conti. **Integrazione.**

Con la direttiva prot. n. 683496 del 07.05.2018 (*All."A"*), di pari oggetto, si è inteso mettere in rilievo proficuamente le ultime pronunce della magistratura contabile sull'argomento *de quo*.

In continuità con detto intento si evidenzia il recente intervento della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Lazio, che risponde al quesito di un comune su quale azione deve porre in essere in caso di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ma che sia stata opposta dall'amministrazione in appello in considerazione della sua ritenuta non fondatezza. In considerazione della citata impugnazione, il comune istante ha evidenziato, in coerenza con il principio contabile di cui all'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011, al punto 5.2, lett. h), che impone all'ente locale, in presenza di una sentenza non passata in giudicato, di non effettuare il riconoscimento di un debito fuori bilancio non ancora esistente, ma di provvedere al solo accantonamento per rischi da contenzioso secondo una stima prudenziale del valore economico di probabilità di soccombenza.

I magistrati contabili rispondono partendo da una fondamentale distinzione in tema di esecutività ed inoppugnabilità delle sentenze.

Preliminariamente essi precisano l'obbligatorietà del riconoscimento da parte del Consiglio comunale.

Infatti, le disposizioni legislative impongono al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell'art.194, comma 1, D.Lgs.267/00. Tale riconoscimento, la cui discrezionalità è assente in quanto il giudice che ha emesso la sentenza ha già quantificato l'ingiustificato arricchimento e l'importo che l'ente locale deve versare, permette in ogni caso all'Organo consiliare di individuare le risorse economiche di bilancio cui farvi fronte, ma soprattutto consentendo di acquisire cognizione delle cause che ne hanno determinato l'insorgenza e di eventuali responsabilità soggettive nella sottostante

violazione delle norme contabili, rendendo in tal modo tracciabile l'operazione di regolarizzazione e possibile la comunicazione alla competente Procura contabile, prevista dall'articolo 23 della legge n. 289/2002, a fini di accertamento di eventuali addebiti erariali.

Poi, il Collegio Contabile evidenzia come “*il presupposto del riconoscimento è dato, non già dalla sentenza inoppugnabile, bensì dalla sentenza esecutiva, intendendosi per tale qualsivoglia decisione dell'autorità giudiziaria che, riconoscendo la fondatezza e la sussistenza della pretesa creditoria, abiliti la controparte all'esercizio delle azioni di esecuzione forzata nei confronti dell'ente debitore (cfr., in direzione della interpretazione estensiva dell'art. 194, comma1, lett. a), ex plurimis, Sezione regionale di controllo Liguria deliberazione n. 105/2016/PAR e Sezione regionale di controllo Campania deliberazione n. 2/2018/PAR)*”(1).

Quindi, a differenza del precedente orientamento, il quale distingueva tra sentenze provvisoriamente esecutive e sentenze definitive, viene attribuito ordinariamente immediata esecutività alle sentenze di primo grado, salva la possibilità di ottenerne la sospensione, previa apposita istanza, da proporsi con l'impugnazione principale o con quella incidentale.

Pertanto, secondo il Collegio contabile, essendo per disposizione legislativa il Consiglio comunale chiamato a riconoscere il debito da sentenze esecutive, anche in presenza di una sentenza pur immediatamente esecutiva ma opposta dall'ente locale, tale obbligo permane nella sua pienezza. Anzi, in riferimento ai principi contabili, viene precisato che l'ente coinvolto in contenziosi a rischio di soccombenza, ivi compresi quelli che hanno già comportato l'emanaione di una sentenza sfavorevole, è tenuto ad accantonare risorse a titolo di fondo rischi vincolabile in avанzo, allo scopo di tenere indenne il bilancio da sopravvenienze negative che possano comprometterne prospetticamente l'equilibrio (vedi regola n. 5.2, punto 3, lettera h) del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011).

In altri termini, essendo le sentenze di primo grado immediatamente esecutive, non è sufficiente che le stesse siano impugnate per non portarle quale riconoscimento in Consiglio comunale, ma è fondamentale che le stesse siano state sospese, in quanto solo la sospensione della sentenza la priva della sua esigibilità e del conseguente suo riconoscimento da parte dell'Organo consiliare.

Dopo aver il Collegio contabile evidenziato l'obbligo del riconoscimento in Consiglio comunale anche delle sentenze provvisoriamente esecutive (ossia non sospese ma impugnate), conferma l'impossibilità da parte della dirigenza dell'ente di poter procedere al loro pagamento anche prima del loro riconoscimento.

La Corte laziale conferma come orientamento prevalente quello dell'obbligatorio preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio comunale.

Si rammenta come tale orientamento sia stato recentemente riconosciuto anche dalla Sezione delle Autonomie la quale ha precisato come “*la procedura da seguire per ricondurre nella contabilità dell'Ente i debiti fuori bilancio consiste nel riconoscimento, in via esclusiva e non delegabile, da parte dell'organo consiliare di quest'ultimo che, con apposita delibera, accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della sua formazione e le eventuali responsabilità, individuando, quindi, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento*”. Precisando, inoltre che “*la copertura del debito avvenga con il riconoscimento di legittimità, in qualsiasi momento questo si determini*”(2).

F.to IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

(1) Così, Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazione 07.05.2018 n. 38.

(2) Così, Corte dei Conti, sez. delle Autonomie, deliberazione 4/2018